



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
**STAGIONE SPORTIVA 2002/2003**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 35**

Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico nella riunione del 28 Gennaio 2003 svoltasi a Roma, presenti: G. Gravina, A. Papponetti e G. Ragonesi ha assunto le seguenti determinazioni a carico di allenatori.

**1) Provvedimento a carico di MATRICCIANI GABRIELE e COLANTUONO STEFANO**

- Premesso che:
- in data 9/9/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., in cui veniva evidenziato che il Sig. Matricciani Gabriele, tesserato per la Stagione Sportiva 2002/2003 con la Società S.S. Sambenedettese Calcio come allenatore responsabile della prima squadra, non aveva svolto le mansioni per cui era stato tesserato ma queste erano state svolte dal Sig. Colantuono Stefano che non era in possesso dei titoli per farlo;
- in data 13/9/2002 il Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Colantuono aveva svolto attività tecnica quale responsabile della prima squadra della Società S.S. Sambenedettese e se il Sig. Matricciani si era reso corresponsabile di tale attività violando così i regolamenti in essere;
- in data 3/1/2003 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 13/9/2002 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. non emergono prove certe e documentate che il Sig. Colantuono ha allenato la S.S. Sambenedettese con le mansioni di allenatore responsabile della prima squadra e che il Sig. Matricciani si è reso corresponsabile di tale attività in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Matricciani nella sua memoria difensiva e dei chiarimenti prodotti con la sua audizione nel corso della riunione del Comitato Esecutivo;

il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

*IL NON LUOGO A PROCEDERE* nei confronti del Sig. MATRICCIANI GABRIELE.

- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Colantuono nella sua memoria difensiva e dei chiarimenti prodotti con la sua audizione nel corso della riunione del Comitato Esecutivo;

Il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:

*IL NON LUOGO A PROCEDERE* nei confronti del Sig. COLANTUONO STEFANO.

## 2) Provvedimenti disciplinari a carico di TOSINI NICOLA

- Premesso che:  
in data 30/10/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività svolta nella Stagione Sportiva 2001/2002 dal Sig. Tosini Nicola a favore della Società Bosarese, per cui ha assunto vincolo di tesseramento come allenatore, e successivamente per la Società U.S. Fulgor Crespino, per cui ha assunto vincolo di tesseramento come calciatore;
- la segnalazione era corredata da documentazione ufficiale comprovante la violazione dei regolamenti in essere;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Tosini nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. TOSINI NICOLA la sanzione della *DEPLORAZIONE CON DIFFIDA*.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Veneto per gli adempimenti di propria competenza.

## 3) Provvedimento disciplinare a carico di FRONGIA GIORGIO

- Premesso che:
- in data 29/3/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell'A.I.A.C., sull'attività svolta nella Stagione Sportiva 2001/2002 dal Sig. Frongia Giorgio a favore della Società S.S. SILI 97, per la quale risulta essere tesserato, e successivamente per la Società Pol. Tharros;
- in data 30/4/2002 il Settore Tecnico chiedeva all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Frongia Giorgio aveva svolto attività tecnica per la Società Pol. Tharros violando così i regolamenti in essere;
- in data 28/12/2002 l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 30/4/2002 del Settore Tecnico; considerato che:
- dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Frongia Giorgio ha svolto attività tecnica per due distinte Società nella stessa Stagione Sportiva in violazione delle norme;
- tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Frongia nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera:  
di infliggere al Sig. FRONGIA GIORGIO la sanzione della *DEPLORAZIONE CON DIFFIDA*.

Dispone trasmettersi copia degli atti al Comitato Regionale Sardegna per gli adempimenti di propria competenza.

Pubblicato in Firenze il 30 Gennaio 2003

*Il Segretario  
Guido Vantaggiato*

*Il Presidente  
Enzo Bearzot*